

# **Analisi del problema dell'abbattimento dei Pinus pinea nell'area di v. San Francesco a Bastia Umbra**

di Paolo Ansideri, 21 settembre 2023 – V. 14

## **I. Dichiarazione dei valori di riferimento**

### **Valore storico-paesaggistico-culturale**

I viali alberati dell'area Viale Umbria – Viale Giontella rappresentano, per quella zona di Bastia Umbra, un elemento connotativo e identitario del paesaggio storico urbano.

### **Valore ambientale**

Le alberature sono fonti di beneficio ambientale nella città, in quanto a ossigenazione, mitigazione delle temperature, contrasto all'inquinamento atmosferico ecc..

### **Valore naturalistico**

La funzione di riequilibrio svolta dallo spazio naturale nei confronti dello spazio costruito rappresenta un fattore determinante per la qualità del rapporto sociale e culturale dei cittadini con l'ambiente di residenza.

**In virtù di questi valori Progetto Bastia si oppone all'abbattimento dei pini previsto dalle riqualificazioni delle vie S. Francesco, Marsala e Manzoni ed avendoli sempre presenti sviluppa questa analisi critica sui due documenti cardine del progetto: la Relazione Tecnica Generale (del progetto definitivo e di quello esecutivo) e la Relazione principio DNSH (non arrecare danno significativo)**

## **II. Esame delle Relazioni Tecniche dei progetti esecutivi**

### **Premessa**

L'analisi delle Relazioni Tecniche Generali (RTG) riveste particolare importanza relativamente a tre aspetti che secondo il nostro punto di vista evidenziano la debolezza dell'impianto concettuale del progetto complessivo e quindi per noi punti di forza per la legittima richiesta di sospensione e trasformazione della decisione amministrativa: l'aspetto storico-paesaggistico, quello amministrativo, quello legale/normativo.

Per rendere agevole il riferimento della nostra critica, riportiamo di seguito gli estratti delle relazioni che riguardano i temi in discussione omettendo le parti non di interesse (...). Per le relazioni complete si rimanda all'articolo Il progetto di riqualificazione delle vie Giontella, S. Francesco, Marsala e Manzoni

**Estratto dalla Relazione Tecnica Generale  
del Progetto esecutivo per intervento di Manutenzione straordinaria  
sede viaria di via San Francesco, via Marsala e via Manzoni**

(...)

### **3.0 Finalità dell'intervento**

***L'intervento ha come obiettivo quello di restituire alla città viabilità sicure sia per la circolazione su gomme che pedonale.***

***Un progetto di questo tipo non si può limitare al rifacimento della viabilità e percorsi pedonali, ma deve interessare anche altre tematiche come quella della pubblica illuminazione, della sicurezza, del verde e dell'efficienza energetica. L'obiettivo è caratterizzare un ambito territoriale più allargato e cercare di renderlo omogeneo con interventi successivi, facenti capo ad un progetto guida. In definitiva pensare ad una visione futura per la città.***

#### 4.0 - Descrizione dell'intervento

(...)

L'area oggetto di intervento è situata nel centro urbano di Bastia Umbra e precisamente lungo l'asse viario principale di **Viale San Francesco e comprende anche le due traverse denominate Via Manzoni e Via Marsala.**

Attualmente la zona è già adibita a viabilità e parcheggi, ma con il presente progetto si intende procedere al **refacimento complessivo della sede stradale**, tenendo in conto che gli interventi da realizzare dovranno essere coordinati nella loro complessiva esecuzione con i lavori di riqualificazione della viabilità pedonale, arborea e di arredo urbano dell'asse viario Viale Giontella - Viale San Francesco (...).

L'area oggetto di intervento risulta notevolmente trafficata in quanto sono presenti numerose abitazioni, alcune attività commerciali e gli accessi alla scuola secondaria di primo grado "Colomba Antonietti". Si fa presente, inoltre, che lungo Viale San Francesco, Via Manzoni e Via Marsala sono radicate numerose piante del tipo "**Pino Marittimo**"<sup>1</sup> (**Pinus Pinea**), i cui apparati radicali nel tempo hanno sollevato e sconnesso notevolmente il piano viabile, pertanto il fondo stradale versa in pessime condizioni causando notevoli disagi ai numerosi utenti (...).

Onde evitare l'ulteriore danneggiamento di opere esistenti, sia pubbliche che private, nonché garantire la durabilità degli interventi in progetto, si provvederà all'abbattimento di alcune delle alberature sopra citate (**Pinus Pinea e Prunus Pissardi**). La selezione delle piante da abbattere, come meglio dettagliato nelle Tavv. SF02 e SP01, è avvenuta **per accertata compromissione dello stato vegetativo**, per razionali operazioni colturali, nonché, ai sensi dell'**art. 13 della LR 28/2001**, per evitare il danneggiamento di opere esistenti, sia pubbliche che private, e per inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità. Per tali valutazioni ci si è avvalsi della consulenza e di quanto relazionato dall'agronomo incaricato **sulla base delle verifiche svolte (prot. arr. 37391/2022).**

A seguito della rimozione delle piante individuate si potrà procedere con la bonifica delle radici delle suddette piante e la conseguente riqualificazione arborea provvedendo **al reimpianto di numero cinque tigli (Tilia Platyphyllos), di cui quattro su Via Marsala ed uno su Via Manzoni**, nonché alla riqualificazione dei marciapiedi, del loro arredo e all'efficientamento della pubblica illuminazione in Via Manzoni e in Via Marsala.

Per quanto riguarda le alberature presenti in Viale San Francesco si rimanda al contestuale intervento di riqualificazione della viabilità pedonale, arborea e di arredo urbano dell'asse viario Viale Giontella - Viale San Francesco (...).

Su Via Marsala sarà realizzato un percorso pedonale direttamente su sede stradale, idoneo e con opportuna segnaletica a terra.(...)

---

<sup>1</sup> Tutti gli esemplari dell'area interessata ai due progetti sono della specie *Pinus pinea* Linnaeus, 1753 il cui nome volgare è Pino domestico, il nome scientifico del Pino marittimo è *Pinus pinaster* Aiton, 1789. La denominazione citata nel testo non è corretta. Vedi oltre l'allegato alla Delibera Regionale n° 1523 del 6 novembre 2002.

**Estratto dalla Relazione Tecnica Generale  
del Progetto esecutivo di Lavori di riqualificazione  
della viabilità pedonale, arborea e di arredo urbano  
dell'asse viario viale Giontella-via San Francesco**

(...)

*3.0 Finalità dell'intervento*

*L'intervento ha come obiettivo quello di restituire alla città viabilità sicure sia per la circolazione su gomme che pedonale.*

***Non è un caso che Viale Giontella e Viale San Francesco siano state identificate come «Viali». Si evince la volontà, a suo tempo, di esprimere l'importanza di queste vie in relazione alla città.***

*Piace pensare che questo intervento rappresenti un progetto pilota per un approccio replicabile in altri contesti e altre zone del capoluogo.*

*Un progetto di questo tipo non si può limitare al rifacimento di un marciapiede, ma deve interessare anche altre tematiche come quella della pubblica illuminazione, della sicurezza, del verde e dell'efficienza energetica. L'obiettivo è caratterizzare un ambito territoriale più allargato e cercare di renderlo omogeneo con interventi successivi, facenti capo ad un progetto guida. In definitiva pensare ad una visione futura per la città.*

*4.0 - Descrizione dell'intervento*

*Sistema dei marciapiedi, illuminazione pubblica, segnaletica, efficienza energetica e soprattutto gestione e recupero del verde rappresentano senza dubbio gli aspetti importanti per la riqualificazione di questi due Viali.*

*4.1 - Viale San Francesco*

***L'intervento previsto per Viale San Francesco (...) interessa la sistemazione dei marciapiedi, la gestione delle piante oggi presenti, la pubblica illuminazione e l'inserimento di elementi di arredo. Il progetto va di pari passo con altri interventi previsti su questo tratto di strada - Manutenzione straordinaria strade comunali consistenti in lavori di risanamento e conservazione della sede viaria di Via San Francesco approvato con DCG N°241/2022) - e che interessano la sola sede viaria e le due vie che si innestano: Via Marsala e Via Manzoni.***

*Nello specifico, per quanto concerne gli interventi riguardanti Viale San Francesco si prevede:*

*- il rifacimento di tutti i marciapiedi (...)*

***- Abbattimento di alcune piante.***

*La via è caratterizzata da un alto numero di piante della tipologia Pinus pinea (Pino) e Tilia (Tiglio).*

***Lungo tutto il Viale si contano per l'esattezza quarantotto piante di cui dodici Pinus pinea e le rimanenti per la maggior parte Tigli.***

*Le piante sono concentrate nel primo tratto del Viale su un percorso di circa 200 mt.*

***Come intervento si prevede l'abbattimento dei dodici Pinus pinea (...)***

***Questa specifica tipologia di pianta, purtroppo, non è compatibile, per caratteristiche e dimensioni, con il contesto urbano in cui si trovano. Sono rilevanti ad oggi i danni provocati dalle radici al manto stradale del Viale.***

***Le grandi dimensioni, inoltre, non permettono la fruizione dei marciapiedi in alcuni punti. Molte sono le problematiche che caratterizzano il Viale ben visibili nelle foto 12 e 13 che evidenziano solo una delle tante criticità.***

***È a rischio la sicurezza stradale, ma soprattutto l'incolumità delle persone.***

*Inoltre i lavori previsti per la sede viaria - già citati e approvati con DGC N°241/2022 - prevedono l'inserimento di uno scolmatore (una tubazione per lo smaltimento delle acque meteoriche con diametro 50/60 cm) nella parte centrale del Viale con il sicuro interessamento dell'apparato radicale soprattutto dei Pini.*

*La selezione delle piante da abbattere è stata fatta ai sensi dell'art.13 della LR 28/2001, per evitare il danneggiamento di opere esistenti sia pubbliche che private e per inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità.*

*Considerato l'alto numero di piante che insistono lungo il Viale, non si ravvede la necessità di reimpianti.*

*Il progetto va nella direzione di salvaguardare tutte le altre piantumazioni presenti, che saranno opportunamente inserite nei nuovi marciapiedi.*

### **1. Aspetto storico-paesaggistico**

Uno dei nostri punti di contestazione del progetto, se non il principale come dai valori di riferimento citati in premessa, è **il mancato riconoscimento, da parte dell'amministrazione, del valore storico, culturale e paesaggistico dei viali alberati**. Se questo valore fosse stato fatto proprio, si sarebbero impartite linee guida progettuali volte sia alla salvaguardia delle opere pubbliche che del patrimonio arboreo.

Nonostante ed in aperta contraddizione con quanto segue nella relazione tecnica del progetto Giontella-S. Francesco (la volontà dell'abbattimento), si riconosce tuttavia, nell'incipit della stessa, all'asse viario la natura di viale in qualche modo unico, un segno urbanistico concepito a suo tempo come identitario e connotativo dell'area in relazione al complesso cittadino. (... "Non è un caso che Viale Giontella e Viale San Francesco siano state identificate come «Viali». **Si evince la volontà, a suo tempo, di esprimere l'importanza di queste vie in relazione alla città ...**")

**Importanza che avrebbe meritato appunto una tutela anziché una cancellazione.**

Altro aspetto controverso è la dichiarazione di non voler procedere a nessun reimpianto "...considerato l'alto numero di piante che insistono lungo il viale ...", ma questo punto, pur interessando l'aspetto prettamente paesaggistico, verrà trattato nella sezione legale-normativa in quanto richiama direttamente articoli di leggi regionali.

### **2. Aspetto amministrativo**

Dal punto di vista amministrativo l'intervento sulle quattro vie, originato da un'unica idea progettuale, è ripartito in due diversi atti.

**Il primo è la Delibera di Giunta n° 241 del 22 dicembre 2022, "Manutenzione straordinaria strade comunali consistenti in lavori di risanamento e conservazione della sede viaria di via san Francesco. CUP: C87h2 02 70 04"** che prevede la manutenzione straordinaria della sede viaria di v. S. Francesco e le due traverse Via Marsala e Via Manzoni.

Il progetto esecutivo del maggio 2023 prevede in v. Marsala l'abbattimento dei 5 pini, 3 prunus secchi ed il reimpianto di 4 tigli, in via Manzoni vengono abbattuti 5 pini e 3 prunus secchi e viene reimpiantato 1 tiglio.

Questo intervento è finanziato con accensione di un mutuo, non con fondi PNRR e quindi l'opera non deve rispondere al principio DNSH (non arrecare danni significativi all'ambiente) dettato dalla Commissione Europea.

Importo 170.000,00€

**Il secondo atto è rappresentato dal progetto di "Riqualficazione della viabilità pedonale, arborea e di arredo urbano dell'asse viario viale Giontella-via San Francesco "** (CUP: C87H21001890001, CIG: 94603629AF). Qui prendiamo in esame il progetto esecutivo che differisce dal definitivo, in quanto non è più contemplato l'abbattimento dei due pini di ingresso in v.le Giontella.

Bisogna quindi tenere ben presente che per quanto riguarda via S. Francesco, questo progetto ha come oggetto solo la sistemazione dei marciapiedi, la gestione delle piante, la pubblica illuminazione e l'inserimento di elementi di arredo. **È escluso quindi il piano stradale che è invece oggetto di manutenzione straordinaria come sopra indicato.**

Importo 210.000,00€

Fanno da premessa ed epilogo a questo progetto altri due documenti essenziali nel quadro normativo che regola i finanziamenti del PNRR con il quale è sovvenzionata la riqualificazione in esame.

Per tutti i progetti finanziati con fondi PNRR è obbligatoria la rispondenza al principio DNSH di cui argomentiamo successivamente.

A questo proposito nel 2021 il sindaco Lungarotti ha firmato un **Atto d'obbligo con il Ministero degli Interni** in cui come soggetto attuatore si impegna al rispetto delle condizioni di finanziamento tra cui il rispetto del principio DNSH.

Il secondo documento è l'**Allegato n° 1 della Determina 445 del 31 maggio 2023, "Invito a procedura negoziata per l'affidamento dei lavori aventi ad oggetto riqualificazione della viabilità pedonale, arborea e di arredo urbano dell'asse viario viale Giontella-via San Francesco** redatto dalla **Centrale Unica di Committenza e indirizzato** e riservato agli operatori economici invitati.

Questa ricostruzione della suddivisione amministrativa dei progetti è importante perché **la dimensione paesaggistico-ambientale ha una prospettiva unitaria e non si può pensare che a distanza di pochi metri valgano parametri differenti di giudizio solo perché la fonte di finanziamento esige procedure diverse.**

Il principio di salvaguardia ambientale quindi va reclamato e messo al centro di entrambi gli interventi in misura paritetica, perché la ratio di fondo invocata dalla Commissione Europea, muove da concrete problematiche planetarie ed epocali sotto gli occhi di tutti. **È la stessa ratio che deve guidare l'operato delle pubbliche amministrazioni locali per ogni singolo progetto indipendentemente dal PNRR.**

È per questo motivo che nelle nostre analisi oltre alla partizione per progetto, **teniamo conto dell'impatto complessivo dell'insieme dei progetti, fino ad includere quello di v. Roma per quanto riguarda le alberature.**

### **3. Aspetto legale/normativo**

Per affrontare questa analisi riportiamo di seguito il testo integrale degli articoli della Legge Regionale 28 del 2001 che sono esplicitamente o implicitamente richiamati nel testo della Relazione Tecnica Generale.

#### ***Legge Regione Umbria 19 novembre 2001, n. 28 "Testo unico regionale per le foreste".***

*(ultima modifica al 11/08/22)*

*Capo II*

*Protezione degli alberi e della flora spontanea*

*Art. 12*

*Alberi sottoposti a tutela*

*1. Al regolamento è allegato l'elenco delle specie arboree sottoposte a tutela. (tra cui il Pinus pinea L., pino domestico)*

*2. Gli alberi appartenenti alle specie di cui al comma 1, siano essi isolati, in filari, in piccoli gruppi puri o misti, e comunque non ricadenti nei boschi ai sensi dell' art. 5, sono censiti dall'Ente competente per territorio quando presentano una o più delle seguenti peculiarità:*

*a) hanno rilevante interesse estetico-morfologico per età e portamento;*

*b) sono parte essenziale e peculiare di un complesso paesaggistico tradizionale;*

*c) ricadono in aree pubbliche e private quali spazi urbani, luoghi di culto ed aree adibite ai fini ricreativi, turistici e per il tempo libero.*

*3. Il censimento è approvato dalla Giunta regionale, che ne cura l'aggiornamento in collaborazione con gli enti competenti per territorio sulla base dei criteri e delle modalità indicate nel comma 2.*

*4. Gli alberi che presentano un rilevante e peculiare interesse, in relazione al loro valore culturale, storico, estetico, paesistico, scientifico e monumentale, indipendentemente dalla specie di cui al comma 1, sono indicati in specifico elenco istituito dalla Giunta regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.*





*5. Le norme del presente capo non si applicano ai vivai, nonché agli impianti di arboricoltura da legno come definiti al comma 4 dell'art. 5.*

**Art. 13**

*Abbattimento e spostamento degli alberi*

*1. L'abbattimento e lo spostamento degli alberi di cui al comma 4 dell'art. 12 possono essere autorizzati esclusivamente per inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità.*

*2. L'abbattimento e lo spostamento delle piante di cui al comma 2 dell'art. 12 possono essere autorizzati esclusivamente per evitare il danneggiamento di opere esistenti, sia pubbliche che private, per accertata compromissione dello stato vegetativo, nonché per inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità.*

*3. L'abbattimento e lo spostamento di alberi appartenenti alle specie indicate nell'elenco di cui al comma 1 dell'art.12 , diversi da quelli indicati ai commi 2 e 4 del medesimo articolo, sono consentiti per costruzioni edilizie, per opere di trasformazione e miglioramento fondiario in attuazione di progetti autorizzati in base alle normative di settore, per evitare il danneggiamento di opere esistenti, per razionali operazioni colturali, nonché per le motivazioni indicate al comma 2 .*

*4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate dall'ente competente per territorio previo sopralluogo che accerti l'impossibilità di soluzioni tecniche alternative e sono subordinate al reimpianto di esemplari appartenenti a specie indicate nel regolamento di attuazione, secondo modalità, tempi e quantità da individuare nell'atto di autorizzazione stesso.*

*5. Il regolamento disciplina le modalità di esecuzione delle potature ordinarie e straordinarie degli alberi non ricadenti nei boschi.*

*6. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate secondo quanto indicato nell'Allegato B alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative) e al comma 4 dell'articolo 3.*

**Art. 13 bis**

*(Alberi monumentali)*

*1. Per alberi monumentali si intendono gli alberi di alto fusto, i filari e le alberate così come definiti dall' articolo 7, comma 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani).*

*2. L'elenco regionale degli alberi di rilevante e peculiare interesse, istituito dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 12, comma 4 , resta in vigore fino alla redazione dell'elenco regionale degli alberi monumentali di cui all' articolo 7, comma 3 della l. 10/2013 .*

*3. E' vietato l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali censiti ai sensi dell' articolo 7 della l. 10/2013 , fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del [ ... ] Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.*



Ad integrazione della legge 28/2001, interviene successivamente la Delibera della Giunta Regionale n° 1523 del 6 novembre 2002 che modifica il censimento degli alberi precedentemente normato. Di seguito l'intero testo della delibera.

grave ed acuta dell'emergenza, nel periodo che va tra la chiusura delle discariche e la messa in funzione degli impianti definitivi;

Considerato che con D.P.C.M. del 13 dicembre 2000 è stato prorogato lo stato di emergenza nella regione Campania;

Ricordato che:

— ad oggi, nella regione Campania, sono stati ultimati oltre che quelli relativi alle province di Caserta, Avellino e Benevento, gli impianti per la produzione di CDR di Caivano, Giugliano e Tufino, dove viene trattata la produzione di rifiuti di Napoli e provincia, mentre per i rifiuti della provincia di Salerno sono stati attivati gli impianti di tritovagliatura di Giffoni-Valle Piana e Paolisi. Le frazioni di rifiuti derivanti dalle lavorazioni vengono conferite in impianti campani e una piccola quota di rifiuto umido viene conferita in impianti fuori regione;

— restano ancora da individuare gli impianti deputati al trattamento e/o smaltimento dei rifiuti depositati presso gli stocaggi appositamente realizzati per l'emergenza;

Richiamato l'accordo di programma sottoscritto, in data 21 dicembre 2000, successivamente rinnovato nel luglio 2001, tra il Presidente della Regione Campania, Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la Presidente della Giunta regionale dell'Umbria;

Vista la nota del 23 ottobre 2002 del Presidente della Regione Campania con la quale chiede, alla Presidente della Regione Umbria, di intervenire affinché parte dei rifiuti attualmente stoccati negli appositi siti realizzati durante l'emergenza in alcuni comuni campani, possono essere smaltiti nella regione Umbria;

Visto l'art. 5 comma 5 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 che permette il trasferimento dei rifiuti urbani da una regione ad un'altra solo in particolari condizioni e tramite accordi regionali;

Visto l'art. 13 della L.R. Umbria 31 luglio 2002, n. 14, che subordina lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi provenienti da altre regioni ed accordi di programma regionali;

Nell'ambito di un rapporto di mutuo soccorso, il Presidente della Regione Campania-Commissario delegato e la Presidente della Regione Umbria:

— Visto l'art. 34 del T.U. di leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/00;

— Effettuata la verifica di cui al comma 3 nel richiamato art. 34, acquisendo il consenso delle Amministrazioni interessate;

**CONCORDANO**

di permettere, per ragioni di emergenza, il trasferimento di rifiuti urbani dalla regione Campania alle discariche della regione Umbria per un periodo limitato di tempo.

**Art. 1.**

I rifiuti dovranno essere conferiti presso gli impianti di Orvieto; il gestore degli stessi impianti curerà la fase relativa al trasporto dei rifiuti. Dovrà essere effettuata la verifica relativa ai conferimenti al raggiungimento del quantitativo di 20.000 tonnellate. La verifica sarà fatta sulla base dell'esperienza maturata e sulla residua capacità di smaltimento degli impianti.

**Art. 2.**

Successivamente alla stipula del presente accordo e prima dell'avvio dei conferimenti, sarà cura del Presidente-commissario comunicare alla Presidente della Regione Umbria gli accordi stipulati con gli operatori coinvolti.

**Art. 3.**

Le quantità giornaliere di rifiuti, le modalità di conferimento nonché le eventuali variazioni saranno oggetto di apposito atto dispositivo della Regione Umbria.

**Art. 4.**

A fronte del carico ambientale che la Regione dell'Umbria è chiamata a sostenere per l'attuazione del presente accordo, e fatti comunque salvi gli oneri connessi alle operazioni di conferimento e smaltimento, il Presidente della Regione - Commissario delegato per l'emergenza rifiuti riconosce e corrisponde direttamente a favore della Regione dell'Umbria un contributo pari ad € 362.000,00, poste a carico del bilancio della Regione Campania.

A tale scopo il Presidente della Regione Campania - Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti provvederà, prima dell'attuazione del presente accordo, a trasmettere alla Regione Umbria l'atto formale di impegno di spesa, relativo all'obbligazione conseguente alla sottoscrizione del presente atto, da parte della Regione Campania o dello stesso commissariato per l'emergenza rifiuti.

**Art. 5.**

La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo viene svolta dal Collegio di cui al comma 7 dell'art. 34 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le competenze di controllo attribuite alle Province ai sensi del più volte richiamato D.Lgs. 22/97.

Il presente atto raccoglie e attesta il consenso degli intervenuti in ordine alle materie di rispettiva competenza.

Napoli, addì 8 novembre 2002

*Il Presidente della Regione Campania  
Commissario delegato*  
ANTONIO BASSOLINO

*La Presidente della Regione Umbria*  
MARIA RITA LORENZETTI

**ATTI DELLA REGIONE**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
6 novembre 2002, n. **1523**.

**L.R. n. 28/01 - Modifica censimento degli alberi di cui alle deliberazioni n. 6299/91 e n. 10326/91.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale attività produttive;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di



spesa resi dal dirigente di Servizio, ai sensi dell'art. 21 c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di sostituire il punto 1) della deliberazione n. 6299 del 2 luglio 1991 con il seguente:

«1) di integrare gli elenchi delle piante censite, predisposti dal C.F.S. e già approvati da questa Giunta con proprio provvedimento n. 3421 del 18 aprile 1991, includendo tutti gli esemplari appartenenti alle specie protette di cui alla tabella A) della L.R. 49/87 aventi diametro a cm 130 di altezza da terra superiore ai valori indicati per le diverse specie nella tabella riportata in allegato e ricadenti nelle aree classificate negli strumenti urbanistici comunali come zone territoriali omogenee in base al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, esclusa la zona E; di consentire altresì agli enti competenti per territorio la possibilità di richiedere alla Giunta regionale sia di integrare l'elenco con esemplari che, pur avendo diametri inferiori ai limiti stabiliti, in relazione alla collocazione territoriale, alle particolari caratteristiche estetico-morfologiche e alle ottime condizioni vegetative, si ritiene che debbano comunque far parte del censimento che di escludere dal censimento esemplari che, pur avendo diametro superiore ai limiti stabiliti, in relazione alla collocazione territoriale, al portamento e/o alle scadenti condizioni vegetative presentino caratteristiche tali da farne ritenere opportuna l'esclusione»;

3) di sostituire il punto 2) della deliberazione n. 10326 del 19 novembre 1991 con il seguente:

«2) di integrare gli elenchi delle piante censite, predisposti dal C.F.S. e già approvati da questa Giunta con proprio provvedimento n. 3421 del 18 aprile 1991, includendo tutti gli esemplari appartenenti alle specie protette di cui alla tabella A) della L.R. 49/87 aventi diametro a cm 130 di altezza da terra superiore ai valori indicati per le diverse specie nella tabella riportata in allegato e ricadenti nelle aree classificate negli strumenti urbanistici comunali come zone territoriali omogenee in base al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, esclusa la zona E; di consentire altresì agli enti competenti per territorio la possibilità di richiedere alla Giunta regionale sia di integrare l'elenco con esemplari che, pur avendo diametri inferiori ai limiti stabiliti, in relazione alla collocazione territoriale, alle particolari caratteristiche estetico-morfologiche e alle ottime condizioni vegetative, si ritiene che debbano comunque far parte del censimento che di escludere dal censimento esemplari che, pur avendo diametro superiore ai limiti stabiliti, in relazione alla collocazione territoriale, al portamento e/o alle scadenti condizioni vegetative presentino caratteristiche tali da farne ritenere opportuna l'esclusione; di includere altresì tutti gli esemplari appartenenti alla citata tabella A,

aventi il diametro superiore a cm 40, misurato a petto d'uomo ovvero a cm 130 di altezza da terra, ricadenti in aree agricole»;

4) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

Il Relatore

Bocci

Il Vicepresidente  
MONELLI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **L.R. n. 28/01 - Modifica censimento degli alberi di cui alle deliberazioni n. 6299/91 e n. 10326/91.**

La legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, ha abrogato la L.R. n. 49/87 concernente la «Protezione degli alberi e della flora spontanea» ricomprendendo tale materia al capo II del titolo I della stessa legge regionale. Per quanto riguarda la disciplina dell'abbattimento e spostamento degli alberi, la nuova normativa regionale rafforza la tutela degli alberi censiti appartenenti alla flora autoctona e prevede, conseguentemente, la necessità di procedere ad una revisione del censimento. In attesa di tale revisione la L.R. n. 28/01 ha confermato in via transitoria (art. 49) la validità dei censimenti realizzati in attuazione della ex L.R. n. 49/87 ed in particolare quelli approvati con le deliberazioni della Giunta regionale n. 6299 del 2 luglio 1991 e n. 10326 del 19 novembre 1991. Tali censimenti, fra l'altro, prevedono di considerare censiti «tutti gli esemplari appartenenti alle specie protette di cui alla tabella A) della L.R. 49/87 ricadenti nelle aree classificate negli strumenti urbanistici comunali come zone territoriali omogenee in base al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, esclusa la zona E».

Considerato che la L.R. n. 28/01 non prevede la realizzazione di costruzioni edilizie fra le fattispecie per le quali è consentito, previa autorizzazione, l'abbattimento delle piante censite, quanto stabilito con le suddette deliberazioni produce vincoli eccessivi per l'attività edificatoria prevista dagli strumenti urbanistici vigenti.

Pertanto, si propone di modificare il censimento degli alberi di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 6299 del 2 luglio 1991 e n. 10326 del 19 novembre 1991 come di seguito indicato, dando atto che le modifiche introdotte consentono, peraltro, di avviare concretamente il censimento previsto dalla L.R. n. 28/01.

Il punto 1 della deliberazione n. 6299 del 2 luglio 1991 è sostituito dal seguente:

«1) di integrare gli elenchi delle piante censite, predisposti dal C.F.S. e già approvati da questa Giunta con proprio provvedimento n. 3421 del 18 aprile 1991, includendo tutti gli esemplari appartenenti alle specie protette di cui alla tabella A) della L.R. 49/87 aventi diametro a cm 130 di altezza da terra superiore ai valori indicati per le diverse specie nella tabella riportata in allegato e ricadenti nelle aree classificate negli strumenti urbanistici comunali come zone territoriali omogenee in base al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, esclusa la zona E; di consentire altresì agli enti competenti per territorio la possibilità di richiedere alla Giunta regionale sia di integrare l'elenco con esemplari che, pur avendo diametri inferiori ai limiti stabiliti, in relazione alla collocazione territoriale, alle particolari caratteristiche estetico-morfologiche e alle ottime condizioni vegetative, si ritiene che debbano comunque far parte del censimento che





di escludere dal censimento esemplari che, pur avendo diametro superiore ai limiti stabiliti, in relazione alla collocazione territoriale, al portamento e/o alle scadenti condizioni vegetative presentino caratteristiche tali da farne ritenere opportuna l'esclusione;»

Il punto 2 della deliberazione n.10326 del 19 novembre 1991 è sostituito dal seguente:

«2) di integrare gli elenchi delle piante censite, predisposti dal C.F.S. e già approvati da questa Giunta con proprio provvedimento n. 3421 del 18 aprile 1991, includendo tutti gli esemplari appartenenti alle specie protette di cui alla tabella A) della L.R. 49/87 aventi diametro a cm 130 di altezza da terra superiore ai valori indicati per le diverse specie nella tabella riportata in allegato e ricadenti nelle aree classificate negli strumenti urbanistici comunali come zone territoriali omogenee in base al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, esclusa la zona E; di consentire altresì agli enti competenti per territorio la possibilità di richiedere alla Giunta regionale sia di integrare l'elenco con esemplari che,

pur avendo diametri inferiori ai limiti stabiliti, in relazione alla collocazione territoriale, alle particolari caratteristiche estetico-morfologiche e alle ottime condizioni vegetative, si ritiene che debbano comunque far parte del censimento che di escludere dal censimento esemplari che, pur avendo diametro superiore ai limiti stabiliti, in relazione alla collocazione territoriale, al portamento e/o alle scadenti condizioni vegetative presentino caratteristiche tali da farne ritenere opportuna l'esclusione; di includere altresì tutti gli esemplari appartenenti alla citata tabella A, aventi il diametro superiore a cm 40, misurato a petto d'uomo ovvero a cm 130 di altezza da terra, ricadenti in aree agricole.»

Infine, si ritiene opportuno che il presente atto venga pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

Perugia, lì 10 maggio 2002

L'Istruttore  
F.to FRANCESCO GROHMANN

Allegato A

DIAMETRO DEGLI ALBERI APPARTENENTI ALLE SPECIE DI CUI ALLA TABELLA «A» DELLA L.R. 49/87  
CONSIDERATI CENSITI NELLE AREE EDIFICABILI

NOME VOLGARE	NOME SCIENTIFICO	DIAMETRO (cm)
Bagolaro	<i>Celtis australis L.</i>	30
Castagno	<i>Castanea sativa Miller</i>	40
Castagno giapponese	<i>Castanea crenata</i>	40
Cerro	<i>Quercus cerris L.</i>	40
Cipresso comune	<i>Cupressus sempervirens L.</i>	30
Faggio	<i>Fagus sylvatica L.</i>	40
Farnetto	<i>Quercus frainetto Ten.</i>	30
Farnia	<i>Quercus robur L.</i>	30
Ippocastano	<i>Aesculus hippocastanum</i>	50
Leccio	<i>Quercus ilex L.</i>	30
Noce	<i>Juglans regia L.</i>	60
Noce nero	<i>Juglans nigra L.</i>	60
Pioppo cipressino	<i>Populus pyramidalis Roz.</i>	50
Pino d'Aleppo	<i>Pinus halepensis Mill.</i>	40
Pino domestico	<i>Pinus pinea L.</i>	40
Pino marittimo	<i>Pinus pinaster Aiton</i>	40
Pino silvestre	<i>Pinus sylvestris L.</i>	40
Platano occidentale	<i>Platanus hybrida Brot.</i>	40
Platano orientale	<i>Platanus orientalis L.</i>	40
Rovere	<i>Quercus petraea Liebl.</i>	30
Roverella	<i>Quercus pubescens Willd.</i>	40
Sughera	<i>Quercus suber L.</i>	30
Tasso	<i>Taxus baccata L.</i>	15
Tiglio nostrale	<i>Tilia platyphyllos Scop.</i>	40
Tiglio selvatico	<i>Tilia cordata Miller</i>	40
Cedri di qualsiasi specie		40
Abete bianco		40
Altri abeti		60
Aceri di qualsiasi specie		30

Condensiamo di seguito le affermazioni delle relazioni dei due progetti, su cui sarà imperniata la nostra critica:

da “Estratto dalla Relazione Tecnica Generale del Progetto esecutivo per intervento di Manutenzione straordinaria **sede viaria di via San Francesco, via Marsala e via Manzoni**”

... si provvederà all’abbattimento di alcune delle alberature sopra citate (Pinus Pinea e Prunus Pissardi). La selezione delle piante da abbattere, come meglio dettagliato nelle Tavv. SF02 e SP01, è avvenuta per accertata compromissione dello stato vegetativo per razionali operazioni colturali, nonché, ai sensi dell’art. 13 della LR 28/2001, per evitare il danneggiamento di opere esistenti, sia pubbliche che private, e per inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità.

Da “Estratto dalla Relazione Tecnica Generale del Progetto esecutivo di Lavori di riqualificazione della viabilità pedonale, arborea e di arredo urbano **dell’asse viario viale Giontella-via San Francesco**”

... abbattimento dei dodici Pinus Pinea

... Questa specifica tipologia di pianta, purtroppo, non è compatibile, per caratteristiche e dimensioni, con il contesto urbano in cui si trovano.

... Sono rilevanti ad oggi i danni provocati dalle radici al manto stradale del Viale.

... Le grandi dimensioni, inoltre, non permettono la fruizione dei marciapiedi in alcuni punti

... È a rischio la sicurezza stradale, ma soprattutto l’incolumità delle persone.

... Inoltre i lavori previsti per la sede viaria ... prevedono l’inserimento di uno scolmatore nella parte centrale del Viale con il sicuro interessamento dell’apparato radicale soprattutto dei Pini.

... La selezione delle piante da abbattere è stata fatta ai sensi dell’art.13 della LR 28/2001, per evitare il danneggiamento di opere esistenti sia pubbliche che private e per inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità.

... Considerato l’alto numero di piante che insistono lungo il Viale, non si ravvede la necessità di reimpianti

### **Il perimetro della discussione: pini e tigli tutelati per legge**

Il riepilogo complessivo del numero e delle specie delle piante da abbattere, dichiarati i nei vari progetti e documenti mostra che ci sono:

in via Marsala e Manzoni, n° 10 Pinus (9 in classe cedimento C, 1 in classe D<sup>2</sup>), n° 5 Prunus (secchi, classe D)

in via S. Francesco, n° 12 Pinus (classe C)

Tutti gli esemplari di pini domestici sono tutelati in virtù dell’art. 12, comma 1 della Legge Regionale 28/2001 e lo sono in quanto specie arborea elencata nell’allegato della legge. Questo rappresenta il primo livello di tutela.

Il secondo livello è relativo all’inclusione a norma di legge di tutti i pini dell’area che hanno un diametro superiore a 40 cm. (a 1,3 mt dal suolo, circonferenza 1,25 mt) nel censimento degli esemplari di notevole interesse, in quanto singoli individui e non solo in quanto specie, (Delibera della Giunta Regionale 1523, L.R. 28/2001, art. 12 comma 2 e 4).

Per quanto riguarda i Tilia, di cui nella relazione non è specificata la specie e che presumiamo si tratti di Tiglio nostrale (*Tilia platyphyllos*) o Tiglio selvatico (*Tilia cordata*), risultano essi stessi presenti nell’elenco delle specie tutelate allegato della legge 28.

Anche per i tigli con un diametro superiore a 40 cm vale la disposizione dell’inserimento nel censimento obbligatorio degli esemplari di notevole interesse.

---

<sup>2</sup> Vedi spiegazione Classe Propensione al Cedimento in [Le schede di valutazione di stabilità degli alberi, le Classi di Propensione al Cedimento \(CPC\) e il metodo VTA](#) e in [I rilievi sullo stato di salute degli alberi nell’area di progetto e le autorizzazioni all’abbattimento](#) i documenti in cui son citati quantità, specie e schede di valutazione statica

### **Le motivazioni degli abbattimenti**

Le motivazioni che vengono addotte per l'abbattimento, nel caso del Progetto di manutenzione, sono l'accertata compromissione dello stato vegetativo e, ai sensi dell'art. 13 della LR 28/2001, il danneggiamento di opere esistenti, sia pubbliche che private, e per inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità.

Se si analizza **questa ragione nel merito si può ben comprendere come sia fuorviante**. L'accertata compromissione riguarda infatti 1 solo Pinus, mentre il resto riguarda piante già morte (i 5 prunus), vedi il riepilogo sopra. Per la motivazione sulle "inderogabili esigenze di pubblica utilità e incolumità" valgono le stesse argomentazioni che seguono.

Nel progetto Giontella-S. Francesco le motivazioni vengono ricondotte al danneggiamento delle opere pubbliche esistenti, manto stradale e marciapiedi, o di quelle da costruire, come lo scolmatore, se le radici non fossero eliminate. Stesso esito per l'abbattimento è dato dal danneggiamento di opere private che si deduce siano recinzioni o altri manufatti contigui ai marciapiedi.

In questa argomentazione quindi viene ravvisata la pubblica utilità laddove l'incolumità non può non essere interpretata che come lesioni fisiche arrecate alle persone causate **indirettamente** dal dissesto del piano stradale (incidente automobilistico per mancata sicurezza stradale) o pedonale (inciampo e caduta dei pedoni): "Sono rilevanti ad oggi i danni provocati dalle radici al manto stradale del Viale"

La limitazione dell'interpretazione ai casi sopra citati è anche suffragata da quanto dichiarato nel punto 3.0 "Finalità dell'intervento": "...restituire alla città viabilità sicure sia per la circolazione **su gomme che pedonale.**"

In questo caso è quindi esclusa la casistica che autorizzerebbe l'abbattimento, di cui parla l'art. 13, comma 2 della L. 28/2001: "**per accertata compromissione dello stato vegetativo**".

Questo caso ravvisa un **rischio diretto** per il cittadino, sia esso pedone o conducente, in quanto prospetta la possibilità di caduta di rami o dell'intero albero, appunto per il cattivo stato di salute. Questa casistica non è citata nelle motivazioni dell'abbattimento, perché se fosse questa la causa, l'abbattimento dovrebbe essere immediatamente autorizzato ed effettuato.

A documenti acquisiti questo è palese dalla certificazione del tecnico agronomo incaricato dal comune di redigere le schede di valutazione: tutti i pini sono in classe C, propensione moderata per la quale non è previsto l'abbattimento a differenza della classe D<sup>2</sup>

### **Perché non si può procedere all'abbattimento**

Come visto la legittimità degli abbattimenti ha un duplice versante.

Sul primo, ravvisato nel "cattivo stato vegetativo", si potrebbe convenire che, a meno di soluzioni tecniche o di cura in grado di invertire la condizione, non vi sia altra soluzione che l'abbattimento.

Nell'altro caso in cui la necessità dell'abbattimento è motivata con l'incolumità e la pubblica sicurezza compromesse dai danni provocati alle pavimentazioni (stradale e pedonale) dagli apparati radicali, allora entra in campo il comma 4 dell'art. 13, il quale dice che l'ente competente rilascia autorizzazione: " ... **previo sopralluogo che accerti l'impossibilità di soluzioni tecniche alternative..**"

**Questo vale per gli alberi che presentano "un rilevante e peculiare interesse, siano essi appartenenti alle specie tutelate (comma 2, art. 12) o non (comma 4, art. 12). Questi alberi sono, censiti dall'Ente competente per territorio. Ad ulteriore precisazione sulle caratteristiche degli alberi da censire interviene nel 2002 la sopra citata Delibera della Giunta Regionale n° 1523 che stabilisce che tutti gli esemplari di Pinus pinea, il cui diametro è uguale o superiore a 40 cm. si intendono automaticamente censito dall'Ente competente.**

**Tutti i pini di tutte le vie interessate ai progetti hanno un diametro superiore a 40 cm. come pubblicato nel nostro articolo [I rilievi sullo stato di salute degli alberi nell'area di progetto e le autorizzazioni all'abbattimento](#)**

È a proposito di **alternative tecniche all'abbattimento**, quindi, che riepiloghiamo, a corredo della nostra argomentazione, **i progettisti e i siti di intervento in cui queste sono state applicate** e di cui



siamo venuti a conoscenza nelle brevi ed incomplete ricerche che abbiamo svolto, pubblicate nel nostro sito [www.progettobastia.it](http://www.progettobastia.it) nella sezione “Alternative all’abbattimento dei pini”.

Rimandiamo ai singoli articoli per la specificità tecnico-scientifiche che i vari professionisti, operatori ed imprese hanno sviluppato.

- Ing. Stefano Hager e dott. Agronomo Francesco Panepinto, Trieste, fermata bus v. le Miramare, 2020
- Gruppo di lavoro Alle Radici dell’Albero (dott. for. Gian Pietro Cantiani, dott. for. Luigi Strazzabosco, dott. agr. Andrea Santacroce, arboricoltori Luca Belardinelli e Massimo Mariani, Renzo Puccini, Fast Italia srl)  
Lignano Sabbiadoro, 2017-2020; Roma: viabilità S. Maria delle Pietà, 2020, v. I. Silone, 2021; Latina, via dell’Agorà, 2021
- Arch. Salvina Allegra Masci, Assisi, S. Maria degli Angeli, v. Los Angeles, 2008-2010
- Cooperativa Oltre le Radici, resp. Tecnico Marco Belli, interventi a Roma e nel Lazio, 2003-2023
- Pontarolo Engineering, convenzione con Università Alma Mater Bologna, Cavallino Tre Porti, loc. Cà di Valle, 2020; Riccione, v.le Modena 2021

Questo piccolo campione dimostra l’esistenza di soluzioni tecniche che evitano l’abbattimento i cui risultati sono garantiti, oltre che dallo stato delle opere dopo l’intervento, anche dagli studi, dalle collaborazioni scientifiche a supporto delle attività svolte e dai riconoscimenti nazionali ed internazionali attribuiti dagli specialisti appartenenti al settore di competenza.

**Esistendo quindi soluzioni alternative per l’eliminazione dei danni provocati dall’apparato radicale alla viabilità e ai manufatti, pubblici o privati che siano, la legge non consente alcun abbattimento dei pini e pertanto ogni autorizzazione risulta illegittima.**

Da questo punto di vista quindi decadono tutte le altre affermazioni accessorie che dovrebbero rafforzare l’ineluttabilità dell’abbattimento: né la presunta incompatibilità della tipologia di pianta con il contesto urbano, né la previsione dell’inserimento di uno scolmatore nella parte centrale della via, né le grandi dimensioni dei tronchi che non permetterebbero in alcuni punti la fruizione dei marciapiedi.

### **Il reimpianto è obbligatorio**

Premesso pertanto che l’abbattimento non è consentito, data la possibilità di alternative, risulta comunque fuori luogo e addirittura contro la legge l’affermazione di non voler procedere al reimpianto. Sempre il comma 4 dell’art. 13 della L.R. 28/2001 afferma: **“Le autorizzazioni ... sono rilasciate dall’ente competente per territorio ... e sono subordinate al reimpianto di esemplari appartenenti a specie indicate nel regolamento di attuazione, secondo modalità, tempi e quantità da individuare nell’atto di autorizzazione stesso.”**

**A tutti gli effetti gli atti di autorizzazioni n° 6 e 7 risultano privi di indicazioni** su modalità, tempi e quantità di esemplari da reimpiantare secondo le specie indicate nel regolamento di attuazione, sono quindi da considerarsi **illegittime come le stesse delibere di giunta.**<sup>3</sup>

Oltre questo va fatta sicuramente una riflessione sull’errore formale rilevato nell’autorizzazione n° 6 dove di fatto gli abbattimenti per via S. Francesco non risultano effettivamente concessi per la l’erronea indicazione di v.le Giontella.

<sup>3</sup> Vedi l’articolo [I rilievi sullo stato di salute degli alberi nell’area di progetto e le autorizzazioni all’abbattimento](#)



### **L'irrelevanza del parere sul numero eccessivo degli alberi**

A parte l'illegittimità del mancato reimpianto come dimostrato, colpisce ulteriormente la giustificazione che ne viene data: "Considerato l'alto numero di piante che insistono lungo il viale..."

Un tale giudizio non può che suonare come una opinione soggettiva, ininfluyente, e dunque arbitraria, come un'altra qualsiasi, perché fondata solo su una visione del paesaggio urbano del tutto personale, inefficace e inapplicabile operativamente, anche se condivisa da Giunta, Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio o progettista.

### **L'alto numero non può essere giustificazione per la soppressione degli esemplari per il semplice motivo che si tratta di specie ed esemplari tutelati.**

**È per questo motivo che l'affermazione risulta anche fuori dalle righe, se non sprezzante, nel momento stesso in cui l'opinione soggettiva vorrebbe imporsi su ciò che non può che valere per tutti: la legge.**

### **Il mancato censimento degli alberi monumentali nelle aree di progetto**

Nel numero 2 di Progetto Bastia avevamo già affrontato, a proposito della riqualificazione di via Roma, il tema della verifica del carattere di monumentalità di esemplari e viali dell'area Giontella e via Roma (Alberi possibili monumentali in V. Roma e area Giontella).

In questo frangente risulta ulteriormente grave la mancata valutazione dell'eventuale rispondenza ai criteri nazionali di monumentalità degli alberi (Guida alla valutazione del carattere di monumentalità) di tutte le vie oggetto di intervento (oltre Giontella, S. Francesco, Marsala e Manzoni).

Infatti nel momento in cui viene previsto un intervento così radicale ed irreversibile e nel momento stesso in cui la legge nazionale, (Legge 14/01/2013 N°10), inserisce nell'ordinamento un superiore livello di tutela, il censimento secondo criteri nazionali, (Elenco degli alberi monumentali d'Italia), che ingloba gli elenchi regionali (L.R. 28/2001, art. 13 bis) ed obbliga i comuni a trasmettere alla regione l'elenco degli esemplari che dovessero rispondere a queste caratteristiche, in questo stesso momento potrebbe verificarsi che, se vi fossero esemplari o interi viali rispondenti ai criteri, questi avrebbero la caratura di patrimonio nazionale e gli stessi abbattimenti, pur autorizzati dall'amministrazione comunale, **necessiterebbero del parere obbligatorio del Ministero dell'agricoltura e foreste.**

Una tale mancanza non è poco significativa perché già in quell'articolo avevamo verificato la rispondenza certa di due esemplari di pini in via Roma al criterio legato all'età e alle dimensioni, cosa sottolineata anche dal dott. agr. Carlo Sportolaro nel suo articolo (I pini in ambito urbano e le caratteristiche della vegetazione del territorio di Bastia Umbra).

In virtù della dichiarazione di valori posta come premessa di questo articolo, si tratta di estendere l'ipotesi di monumentalità per pregio paesaggistico (criterio f) all'intero asse Giontella-S. Francesco e eventualmente all'intera area v.le Umbria, Manzoni, Marsala.

### **Avanzare questa ipotesi significa guadagnare il riconoscimento nazionale di un valore collettivo da tutelare e da preservare, che garantirebbe la messa in sicurezza del Patrimonio arboreo dell'area da ulteriori e sbrigative interpretazioni soggettive.**

Constatando che nessun albero del comune di Bastia risulta censito nell'elenco nazionale e rilevato che comunque almeno due alberi in v. Roma risultano essere monumentali per dimensione, dobbiamo convenire che questo mancato censimento va imputato a tutte le amministrazioni che si sono succedute dal 2013 ad oggi (anno dell'entrata in vigore della legge).

**L'aggravante per questa amministrazione è che, a differenza delle altre, si propone abbattimenti indiscriminati di portata estrema, per cui gli sono richiesti uno scrupolo, una sensibilità ed un'attenzione superiori prima di procedere ad una scelta irreversibile.**



**La mancata verifica della potenziale monumentalità delle alberature della zona Via Roma e trasversali, prima dell'affidamento dell'incarico progettuale, non può che significare una sensibilità opposta rispetto a quei valori che noi abbiamo posto come guida dei nostri giudizi.**

## **Conclusioni**

**A - Tutti gli abbattimenti dei Pinus pinea previsti nella Delibera di Giunta n° 241 del 22 dicembre 2022, avente ad oggetto “Manutenzione straordinaria strade comunali consistenti in lavori di risanamento e conservazione della sede viaria di via san Francesco” e nella Delibera di Giunta n° 27 del 9 febbraio 2023 avente ad oggetto “Lavori di riqualificazione della viabilità pedonale, arborea e di arredo urbano dell'asse viario viale Giontella-via San Francesco” sono illegittimi in quanto in contrasto con la Legge Regionale 28/2001 art. 13 comma 4 che vieta l'abbattimento “per inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità” laddove siano accertate soluzioni tecniche alternative.**

**Esiste in merito ampia letteratura scientifica e casistica di interventi realizzati con lo scopo di mettere in sicurezza opere viarie e tutelare specificatamente le alberature di pini, come da documentazione raccolta**

**B - La dichiarazione della volontà di non procedere ad alcun reimpianto è illegittima perché in contrasto con la Legge Regionale 28/2001 art. 13 comma 4 che subordina l'autorizzazione all'abbattimento al “reimpianto di esemplari appartenenti a specie indicate nel regolamento di attuazione, secondo modalità, tempi e quantità da individuare nell'atto di autorizzazione stesso.”**

**C - Si invita l'Amministrazione Comunale a procedere al censimento del patrimonio arboreo delle aree oggetto di riqualificazione (Roma, Giontella, S. Francesco) o manutenzione straordinaria (Marsala e Manzoni), secondo i criteri di monumentalità indicati nella “Guida alla valutazione del carattere di monumentalità” del Ministero dell'Agricoltura e Foreste e inviare il relativo elenco alla Regione Umbria come previsto dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”**

**Per una valorizzazione di tutto il Patrimonio arboreo della città, si chiede di estendere e programmare il censimento a tutto il territorio comunale**



### III. Esame del documento “Relazione principio DNSH” allegato al progetto definitivo

**Premessa**

La nostra analisi ha come presupposto la compilazione esaustiva dei quadri “Abbattimenti”, “Masse” e “Performance ambientali” ad oggi da completare.

**Quadro Abbattimenti, esempio solo v. S. Francesco**

<b>Via S. Francesco</b>		<b>n°</b>
<b>Pini</b>		<b>12</b>
<b>Tigli</b>		<b>36</b>
<b>Totale alberi esistenti</b>		<b>48</b>
<b>Abbattimenti</b>		
<b>Pini</b>		<b>12</b>
<b>Reimpianti</b>		<b>0</b>
<b>Saldo dopo intervento, tigli</b>		<b>36</b>
<b>rispetto a situazione esistente meno 12 = meno 25%</b>		

**Quadro Masse, esempio v. Marsala e v. Manzoni**

<b>Totale v. Marsala e v. Manzoni (manutenzione straordinaria, no DNSH)</b>			
	<b>mc. medi cad.</b>	<b>N°</b>	<b>tot. mc.</b>
<b>Pini</b>		<b>10</b>	<b>0</b>
<b>Tigli</b>		<b>15</b>	<b>0</b>
<b>Palma</b>		<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Cipressi</b>		<b>3</b>	<b>0</b>
<b>Prunus</b>		<b>5</b>	<b>0</b>
<b>Totale mc massa esistente</b>		<b>34</b>	<b>0</b>
<b>Abbattimenti</b>			
<b>Pini</b>		<b>10</b>	<b>0</b>
<b>Palma</b>		<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Prunus</b>		<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Reimpianti - tigli</b>		<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Saldo massa residua dopo intervento</b>			<b>0</b>
<b>rispetto a situazione esistente meno xx = meno xx%</b>			

## Quadro performance ambientali, esempio solo v. S. Francesco

Via S. Francesco		situazione esistente						situazione dopo intervento			
esemplari		Pino diam. med. 48 cm., h. 11-20 mt.			tiglio			abbattimento tutti i 12 pini			
componente calcolo		prestazione per esemplare	N°	tot. pini	prestazioni e per esemplare	N°	tot. tigli	totale generale	totale generale	differenza ass.	differenza % su tot.
Anidride Carbonica stoccata - CO2 - kg. a esemplare	kg. a esemplare	2.236	12	26.832,00		36	-	26.832,00	-	- 26.832,00	-100%
Anidride Carbonica sequestrata - CO2	kg. anno	101,00	12	1.212,00		36	-	1.212,00	-	- 1.212,00	-100%
<b>Abbattimento Inquinanti</b>											
Ozono rimosso - O3	gr. anno	492,00	12	5.904,00		36	-	5.904,00	-	- 5.904,00	-100%
Diossido di azoto rimosso - NO2	gr. anno	176,00	12	2.112,00		36	-	2.112,00	-	- 2.112,00	-100%
Anidride solforosa rimossa - SO2	gr. anno	36,00	12	432,00		36	-	432,00	-	- 432,00	-100%
Polveri sottili rimosse - PM 2,5	gr. anno	21,00	12	252,00		36	-	252,00	-	- 252,00	-100%
<b>Totale inquinanti</b>	gr. anno	725,00	12	8.700,00		37	-	8.700,00	-	- 8.700,00	-100%
<b>Altri benefici</b>											
Acqua intercettata	mc. anno	0,90	12	10,80		36	-	10,80	-	- 10,80	-100%
Ossigeno prodotto - O2	kg. anno	73,60	12	883,20		36	-	883,20	-	- 883,20	-100%
<b>Elementi climatici</b>											
temperatura - ombreggiamento											
intensità e durata della radiazione solare (funzione della latitudine, della stagione e della durata del giorno - ombreggiamento)											
umidità											

I dati inseriti sono stati mutuati dai valori indicati nella tavola 2 data la similitudine delle caratteristiche tra i pini di Bastia e quelli di v.le Redi a Firenze (dimensioni ed età)

L'impostazione delle varie componenti rientra nelle indicazioni forniteci del prof. Marco Fornaciari da Passano<sup>4</sup> nel corso dell'intervista che ci ha rilasciato il 5 luglio scorso (L'importanza degli alberi in città, la misurazione scientifica dei benefici ambientali. Intervista al prof. Marco Fornaciari da Passano sul progetto Life CLIVUT) in cui indicava come parametri di calcolo per la misurazione del beneficio ambientale del verde urbano il censimento del numero degli esemplari presenti nell'area, la specie, l'età, la dimensione, la grandezza di chioma e tronco, tipo di foglie, ecc.. per determinare, attraverso formule applicate alle grandezze rilevate, il prodotto dell'azione di fotosintesi in termini di CO2 e polveri sottili trattenute, ossigeno prodotto, azione di raffrescamento delle temperature ecc..

In questo senso si è rilevato di aiuto anche il webinar organizzato il 14 luglio dalla sezione Italia Nostra di Firenze sul progetto di riqualificazione di viale Redi approvato dall'amministrazione cittadina, a cui abbiamo partecipato, e nel corso del quale il prof. Lorenzo Orioli<sup>5</sup> ha illustrato le tavole sottostanti da cui abbiamo tratto spunto per la compilazione di nostri quadri.

Da queste abbiamo impropriamente attribuito gli stessi valori ai nostri pini.

Tav. 1 - v.le Redi, Firenze

2. IL VALORE ECO SISTEMICO della AIUOLA SPARTITRAFFICO  
a cura di Barbara De Cesare

**ELEMENTI DELLA SISTEMAZIONE A VERDE I IN ESAME**

**1. Filare Pini Viale Redi Pinus pinea - Dati misurati**

Per i 52 pini di Viale Redi è stato eseguito un campionamento che ha messo in luce la presenza di due tipologie di pini, oscillanti tra i seguenti parametri di grandezza.

- Altezza minima: variabile da 11 metri a 15 metri.
- Altezza massima: variabile da 16 metri a 20 metri.
- Altezza media H media = 15,5 m
- Altezza media della chioma: variabile da 4 a 5 metri.
- Diametro della chioma: variabile da 8 metri a 10 metri.
- Raggio della proiezione a terra della chioma variabile:  
da un valore minimo  $r = r_{min} = 4$  m a un massimo di  $R = r_{max} = 5$  m  
cfr media del tronco a petto d'uomo (1,30 m): cfr media = 150 cm
- Diametro medio:  $d_{med} = 48$  cm
- **Calcolo approssimativo del volume totale di chioma dei pini .**

**2. Siepe di pitosforo - Calcolo approssimativo del volume fogliare total.**

**3. Ginkgo biloba , del nuovo impianto.**

<sup>4</sup> Ordinario di Botanica Ambientale ed Applicata presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università degli Studi Perugia, responsabile progetto Life Clivut - <https://www.lifeclivut.eu/>

<sup>5</sup> Docente di Ecologia, Università degli Studi Firenze





### Stoccaggio CO2

	CO2 Stoccata (Kg)	CO2 Sequestrata (Kg/a)
Pino Esemplare maturo	2236	101



### Abbattimento inquinanti e altri benefici

	O3 Rimosso (gr/a)	NO2 Rimosso (gr/a)	SO2 Rimosso (gr/a)	PM2,5 Rimosso (gr/a)	Acqua Intercettata (m <sup>3</sup> /a)	O2 Prodotto (kg/a)
Pino Esemplare maturo	492	176	36	21	0,9	73,6

\*\*\*

La presente analisi si basa sulle linee guida e sui documenti citati nello *Schema tipo per la "Valutazione del principio DNSH"*, che la Regione Umbria ha reso disponibile per supportare i soggetti interessati nella compilazione delle tabelle di autovalutazione del proprio progetto.

Ad integrazione di questo, e già comunque compreso nello *Schema*, le nostre considerazioni che seguono trovano il maggior punto di sostegno in quanto affermato nei due documenti citati nella sezione 2. **Aspetto amministrativo: l'Atto d'obbligo con il Ministero degli Interni del 2021** sottoscritto dalla sindaca Lungarotti con il Ministero degli Interni e **l'Allegato n° 1 della Determina 445 del 31 maggio 2023**.

Specialmente nel primo documento oltre a richiamare ripetutamente l'obbligatorietà del rispetto del principio DNSH, si citano i documenti esplicativi degli obiettivi dello stesso per conferire maggior chiarezza agli stessi.

I documenti sono:

- *Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente*, della Ragioneria dello stato, pubblicato nel sito [www.italiandomani.gov.it](http://www.italiandomani.gov.it)
- *Regolamento 2020/852 dell'Unione Europea*
- *Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01*

Nel secondo documento (Allegato n° 1 della Determina 445 del 31 maggio 2023, "Invito a procedura negoziata per l'affidamento dei lavori aventi ad oggetto riqualificazione della viabilità pedonale, arborea e di arredo urbano dell'asse viario viale Giontella-via San Francesco) redatto dalla Centrale Unica di Committenza e indirizzato e riservato agli operatori economici invitati vengono ribadite più volte: " ... **le speciali disposizioni previste per questo tipo di appalti ai sensi del D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 e deve rispettare il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm")**", nonché i principi trasversali legati ai finanziamenti PNRR (parità di genere, politiche per i giovani, non duplicazione del finanziamento, criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 23 giugno 2022)."

\*\*\*

La Commissione Europea stabilisce che il Piano di Ripresa e Resilienza “**finanzia unicamente, le misure che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo» all’ambiente**” (Do No Significant Harm).

(Regione Umbria - Schema tipo per la “Valutazione del principio DNSH”

EU – Regolamento 2021/24, istituzione dispositivo ripresa e resilienza, art. 5 “principi orizzontali”, c.2)

Ogni progetto/programma/intervento rientra in una classificazione che individua per ogni investimento una macro area tematica di riferimento (misura), composta a sua volta da componenti che sono ulteriormente classificate in vari tipi di investimento.

Ogni progetto deve quindi confrontarsi con sei obiettivi:

- a) **la mitigazione dei cambiamenti climatici**
- b) **l’adattamento ai cambiamenti climatici**
- c) **l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine**
- d) **la transizione verso un’economia circolare**
- e) **la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento**
- f) **la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi**

(EU - Regolamento 2020/852, istituzione quadro che favorisce investimenti sostenibili, art. 9)

Ogni progetto va quindi corredato da schede di valutazione che dimostrano che gli effetti generati sono congrui al principio DNSH e cioè che “non arrecano danno significativo” a nessuno degli obiettivi ambientali.

Gli effetti generati, possono essere ricondotti a quattro scenari distinti:

- a. **La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile** sull’obiettivo ambientale connesso agli effetti diretti e agli effetti indiretti primari della misura nel corso del suo ciclo di vita, data la sua natura, e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo;
- b. **La misura ha un coefficiente 100 %** di sostegno a un obiettivo legato ai cambiamenti climatici o all’ambiente, e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo;
- c. **La misura «contribuisce in modo sostanziale»** a un obiettivo ambientale, ai sensi del regolamento Tassonomia, e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo.
- d. **L’intervento richiede una valutazione DNSH di fondo**

Se gli effetti previsti, diretti o indiretti, rientrano in uno dei primi tre casi, si parla di **approccio semplificato** per il quale è sufficiente trascrivere nella scheda, casella accanto ad ogni obiettivo, la formula più consona tra le tre (Tabella A/Parte 1 lista di controllo).

Si parla invece di **analisi approfondita** se la motivazione di rispondenza al principio rientra nel quarto caso, per il quale è necessaria un’argomentazione specifica e strutturata (Tabella B/Parte 2 lista di controllo).

(EU - Orientamenti tecnici 2021/C 58/01, applicazione principio «non arrecare un danno significativo», Allegato I, parte 1 e 2 lista di controllo)

A sostegno di questa seconda ipotesi la Commissione Europea fornisce un elenco di casi, non esaustivo, di “**Elementi di prova per la valutazione di fondo DNSH**”.

Alcuni di questi sono trasversali per tutti i sei obiettivi, di questi ne riportiamo due che ci sembrano pertinenti per il caso in esame:

- per gli investimenti pubblici: la misura soddisfa i criteri degli appalti pubblici verdi.



- per gli investimenti infrastrutturali: l’investimento è stato sottoposto a verifica climatica e ambientale.

Riportiamo più oltre, nella trattazione dei singoli obiettivi, gli elementi di prova proposti che riteniamo consono.

(EU - Orientamenti tecnici 2021/C 58/01, Allegato II - Elementi di prova per la valutazione di fondo DNSH prevista dalla parte 2 della lista di controllo)

Il progetto del comune di Bastia Umbra **“Lavori di riqualificazione della viabilità pedonale, arborea e di arredo urbano dell'asse viario viale Giontella-via san Francesco”** rientra secondo la classificazione del PNRR nella Missione 5 “Inclusione e Coesione”, nella Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, ed è considerato come Investimento di tipo 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”.

Il progetto rientra nella tipologia di lavori pubblici Viabilità e mobilità.

(Relazione Tecnica Generale, progetto definitivo e esecutivo)

**Questa la scheda di valutazione prodotta nella “Relazione sul principio DNSH” allegata al progetto definitivo del 7 febbraio 2023**

Indicare quali tra gli obiettivi ambientali che seguono richiedono una valutazione di fondo DNSH	SI	NO	Indicare la motivazione per cui non si ritiene necessaria una valutazione di fondo se è stata apposta una X nella colonna NO.
Mitigazione dei cambiamenti climatici		NO	Se invece è stata apposta una X nella colonna SI procedere alla compilazione della Tabella B l’impatto prevedibile è nullo o del tutto trascurabile sull’obiettivo ambientale connesso agli effetti diretti e agli effetti indiretti primari prodotti dalla misura nel periodo della sua attuazione o dall’intervento nel corso del suo ciclo di vita e in quanto tale da considerarsi conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo
Adattamento ai cambiamenti climatici		NO	l’impatto prevedibile è nullo o del tutto trascurabile sull’obiettivo ambientale connesso agli effetti diretti e agli effetti indiretti primari prodotti dalla misura nel periodo della sua attuazione o dall’intervento nel corso del suo ciclo di vita e in quanto tale da considerarsi conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo
Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine		NO	l’impatto prevedibile è nullo o del tutto trascurabile sull’obiettivo ambientale connesso agli effetti diretti e agli effetti indiretti primari prodotti dalla misura nel periodo della sua attuazione o dall’intervento nel corso del suo ciclo di vita e in quanto tale da considerarsi conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo
Economia circolare, compresa la prevenzione il riciclaggio dei rifiuti		NO	l’impatto prevedibile è nullo o del tutto trascurabile sull’obiettivo ambientale connesso agli effetti diretti e agli effetti indiretti primari prodotti dalla misura nel periodo della sua attuazione o dall’intervento nel corso del suo ciclo di vita e in quanto tale da considerarsi conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo		NO	L'intervento "contribuisce in modo sostanziale" a un obiettivo ambientale, e in quanto tale da considerarsi conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi		NO	L'intervento ha un coefficiente 100% di sostegno a un obiettivo legato ai cambiamenti climatici o all'ambiente, e in quanto tale da considerarsi conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo

Stando quindi alla suddivisione degli approcci al tema, come sopra esposto, **ci troviamo di fronte ad un approccio semplificato, che non richiede alcuna valutazione approfondita di rispondenza al principio DNSH**, per le motivazioni addotte per ogni obiettivo.

**Quindi non si è ritenuto necessario compilare nessuna Tabella B, cioè articolare elementi di prova nel caso si fosse risposto "Sì" alla richiesta di una valutazione di fondo, come previsto dal documento EU-Orientamenti tecnici, 2021/C 58/01.**

### Esame dei singoli Obiettivi Ambientali

Per scendere più nel merito delle motivazioni addotte per ogni singolo obiettivo, riporteremo per ognuna di queste le precisazioni che forniscono i vari documenti della Commissione Europea e della Presidenza del Consiglio dei Ministri italiana.

### Nota sulle nostre considerazioni e misurazioni

Non abbiamo preso in considerazione arbusti ed alberi secchi dell'area di progetto.

Bisogna sempre tenere fisso il punto di riferimento generale costituito dai tre quadri "Abbattimenti", "Masse" e "Performance ambientali".

Non trascriviamo i dati specifici di v.le Giontella, perché nel progetto esecutivo, a differenza di quello definitivo nel quale era previsto l'abbattimento dei due pini all'ingresso da v. Roma, non vi sono abbattimenti o reimpianti di alberi, ma solo di arbusti, quindi intervento a saldo/impatto zero, i dati sono però inclusi nei calcoli complessivi che comprendono il viale stesso.

### 1. Mitigazione dei cambiamenti climatici

Motivazione indicata nella scheda di progetto

*L'impatto prevedibile è nullo o del tutto trascurabile sull'obiettivo ambientale connesso agli effetti diretti e agli effetti indiretti primari prodotti dalla misura nel periodo della sua attuazione o dall'intervento nel corso del suo ciclo di vita e in quanto tale da considerarsi conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo*

Precisazioni EU e Presidenza del Consiglio italiana

- > **Un'attività economica non deve portare a significative emissioni di gas serra (GHG)**

(Italia Domani, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Il principio DNSH (Do No Significant Harm) nel PNRR, <https://www.italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html>)

Per l'eventuale motivazione "La misura «contribuisce in modo sostanziale» a un obiettivo ambientale, e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo", il Regolamento 2020/852 dà tra l'altro queste indicazioni:

- > Si considera che un'attività economica dà un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici se contribuisce in modo sostanziale a stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera al livello che impedisce pericolose interferenze di origine antropica con il sistema climatico in linea con l'obiettivo di temperatura a lungo termine dell'accordo di Parigi, evitando o riducendo le emissioni di gas a effetto serra o aumentando l'assorbimento dei gas a effetto serra, anche attraverso prodotti o processi



innovativi mediante:

- e) l'aumento del ricorso alle tecnologie, non nocive per l'ambiente, **di cattura e utilizzo del carbonio (carbon capture and utilisation — CCU) e di cattura e stoccaggio del carbonio (carbon capture and storage - CCS), che consentono una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra;**
- f) il potenziamento dei pozzi di assorbimento del carbonio nel suolo, **anche attraverso attività finalizzate ad evitare la deforestazione e il degrado forestale, il ripristino delle foreste**, la gestione sostenibile e il ripristino delle terre coltivate, delle praterie e delle zone umide, l'imboschimento e l'agricoltura rigenerativa

(EU - Regolamento 2020/852, istituzione quadro che favorisce investimenti sostenibili, art. 10)

Nell'ipotesi che sia apposto "SI" nella scheda di valutazione, intendendo quindi la necessità di un'analisi più approfondita per dimostrare la conformità al principio DNSH per l'obiettivo in esame, il documento "Orientamenti tecnici 2021/C 58/01", pone la seguente domanda come guida per una risposta documentata e soddisfacente per il DNSH:

- > **Ci si attende che la misura comporti significative emissioni di gas a effetto serra?**

(EU - Orientamenti tecnici 2021/C 58/01, Allegato I, Lista di controllo DNSH, parte 2)

### **Considerazioni**

Dovendo ridurre ad estrema sintesi l'intento di tale obiettivo, possiamo convenire che la diminuzione dell'effetto serra, causa prima dell'innalzamento della temperatura terrestre, trova una sua mitigazione nell'attività di stoccaggio e cattura del carbonio che consentono così "la riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra".

Si aggiunge che in questo senso vanno gli interventi di ripristino della forestazione o per lo meno l'interruzione della deforestazione.<sup>6</sup>

Contrariamente a quanto affermato nella "Relazione principio DNSH", **a causa degli abbattimenti previsti, l'impatto non ha effetto nullo, ma assolutamente negativo diretto per tutti gli anni futuri.**

### **Stoccaggio<sup>7</sup> e cattura del carbonio<sup>8</sup>**

Dalla consultazione del quadro delle Performance ambientali possiamo rilevare la diminuzione dello stoccaggio di Anidride Carbonica per ogni via, per le vie interessate da ogni singolo progetto (manutenzione straordinaria Marsala e Manzoni, riqualificazione arborea Giontella e S. Francesco) e per tutte nel loro complesso.

- in v. S. Francesco di 26,8 t., pari ad una perdita del ...% sul totale della via
- in v. Marsala di 11,1 t., pari ad una perdita del ...% sul totale della via
- in v. Manzoni di 11,1 t., pari ad una perdita del ...% sul totale della via

<sup>6</sup> "La CO<sub>2</sub> è stata riconosciuta come una delle principali cause del cambiamento climatico globale, rappresentando oltre l'80% di tutte le emissioni di gas serra nell'Unione europea. ... La vegetazione urbana ha un ruolo importante nel compensare l'aumento della concentrazione di CO<sub>2</sub> intrappolando il carbonio atmosferico attraverso la fotosintesi e immagazzinandolo attraverso il processo di crescita dei vegetali in composti ricchi di atomi di carbonio come il legno." (fonte in nota 4)

<sup>7</sup> Il termine "stoccaggio di anidride carbonica" si riferisce all'accumulo di biomassa legnosa con la crescita degli alberi nel tempo. La quantità di CO<sub>2</sub> immagazzinata dagli alberi urbani è proporzionale alla loro biomassa e influenzata dalle condizioni di crescita, dalla densità degli alberi e dalle pratiche di gestione. (fonte in nota 4)

<sup>8</sup> Il "sequestro di anidride carbonica" si riferisce al tasso annuale di stoccaggio di CO<sub>2</sub> nella biomassa nel corso di una stagione di crescita. Fonte: Progetto internazionale Life CLIVUT, responsabile prof. Marco Fornaciari da Passano, ordinario Botanica Ambientale, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale Università degli Studi Perugia -

<https://www.lifecivutgames.education/cosc-la-co2-perche-gli-alberi-sono-cosi-preziosi-per-il-mitigamento-climatico/>

- per v. Giontella e v. S. Francesco di 26,8 t., pari ad una perdita del ...% sul totale delle 2 vie
- per v. Marsala e v. Manzoni di 22,3 t., pari ad una perdita del ...% sul totale delle 2 vie
- per tutti gli alberi abbattuti di 49,1 t., pari ad una perdita del ...% sul totale

Per la cattura di CO<sub>2</sub> queste le diminuzioni annue:

- in v. S. Francesco di 1,2 t., pari ad una perdita del ...% della via
- in v. Marsala di 0,5 t., pari ad una perdita del ...% della via
- in v. Manzoni di 0,5 t., pari ad una perdita del ...% della via
  
- per v. Giontella e v. S. Francesco di 1,2 t., pari ad una perdita del ...% sul totale delle 2 vie
- per v. Marsala e v. Manzoni di 1,0 t., pari ad una perdita del ...% sul totale delle 2 vie
- per tutte le vie di 2,2 t., pari ad una perdita del ...% sul totale

### **Attività finalizzate ad evitare la deforestazione**

Da questo lato, anche se improprio il parametro applicato in area urbana, le considerazioni sono molto più elementari per dimostrare che l'obiettivo è completamente disatteso, riportando qui le quantità di alberi e della massa vegetale persi dopo l'intervento

- v. S. Francesco, *numero alberi* abbattuti 12 pini, pari al 25% della via
- v. S. Francesco, *mc di massa* vegetale totale eliminata ... , pari al ... % del totale della via
- v. Marsala, *numero alberi* abbattuti 6 (5 pini, 1 prunus, 1 palma + 1 tiglio reimpiantato), pari al 55% della via
- v. Marsala, *mc di massa* vegetale totale eliminata ... , pari al ... % del totale della via
- v. Manzoni, *numero alberi* abbattuti 4 (5 pini + 1 tiglio reimpiantato), pari al 21% dalla via
- v. Manzoni, *mc di massa* vegetale totale eliminata ... , pari al ... % del totale della via
  
- per v. Giontella e v. S. Francesco *numero alberi* abbattuti 12 pini, pari al 15% delle 2 vie
- per v. Giontella e v. S. Francesco *mc di massa* vegetale totale eliminata ... , pari al ... % del totale delle 2 vie
- per v. Marsala e v. Manzoni *numero alberi* abbattuti 10 (10 pini, 1 palma, 1 prunus + 2 tigli reimpiantati) pari al 29% delle 2 vie
- per v. Marsala e Manzoni *mc di massa* vegetale totale eliminata ... , pari al ... % del totale delle 2 vie
- per tutte le vie *numero di alberi* 22, pari al 19% del totale
- per tutte le vie *mc di massa* vegetale totale eliminata ... , pari al ... % del totale delle 2 vie

### **Risultato dell'analisi dell'obiettivo 1. Mitigazione dei cambiamenti climatici**

**In conseguenza di quanto sopra riportato dal Regolamento 2020/852 su cattura e stoccaggio di CO<sub>2</sub>, si può affermare che l'intervento contribuisce all'incremento dell'emissione dei gas ad effetto serra in quanto elimina la funzione di cattura e stoccaggio di CO<sub>2</sub> rappresentata dalla massa vegetale dei pini eliminati**

#### **2. Adattamento ai cambiamenti climatici**

Motivazione indicata nella scheda di progetto

*L'impatto prevedibile è nullo o del tutto trascurabile sull'obiettivo ambientale connesso agli effetti diretti e agli effetti indiretti primari prodotti dalla misura nel periodo della sua attuazione o dall'intervento nel corso del suo ciclo di vita e in quanto tale da considerarsi conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo*

Precisazioni EU e Presidenza del Consiglio italiana

- > **Un'attività economica non deve determinare un maggiore impatto negativo al clima attuale e futuro**, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni (Italia Domani, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Il principio DNSH (Do No Significant

Harm) nel PNRR, <https://www.italiadomani.gov.it/Interventi/dnsh.html>)

Per l'eventuale motivazione “*La misura «contribuisce in modo sostanziale» a un obiettivo ambientale, e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo*”, il regolamento 2020/852 dà tra l'altro queste indicazioni:

- > Si considera che un'attività economica dà un contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici se:
  - a) comprende soluzioni di adattamento che **riducono in modo sostanziale il rischio di effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro** sull'attività economica o riducono in modo sostanziale tali effetti negativi, **senza accrescere il rischio di effetti negativi sulle persone, sulla natura** o sugli attivi;

....  
(EU - Regolamento 2020/852, istituzione quadro che favorisce investimenti sostenibili, art. 11)

Nell'ipotesi che sia apposto “SI” nella scheda di valutazione, intendendo quindi la necessità di un'analisi più approfondita per dimostrare la conformità al principio DNSH per l'obiettivo in esame, il documento “Orientamenti tecnici 2021/C 58/01”, pone la seguente domanda come guida per una risposta documentata e soddisfacente per il DNSH:

- > **Ci si attende che la misura conduca a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro** previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi?

(EU - Orientamenti tecnici 2021/C 58/01, Allegato I, Lista di controllo DNSH, parte 2)

Come risposta ed “Elemento di prova per la valutazione di fondo DNSH”, il documento fornisce, tra le altre, questa indicazione:

- > **È stata effettuata una valutazione proporzionata dei rischi per il clima.**

(EU - Orientamenti tecnici 2021/C 58/01, Allegato II - Elementi di prova per la valutazione di fondo DNSH prevista dalla parte 2 della lista di controllo)

### **Risultato dell'analisi dell'obiettivo 2. Adattamento ai cambiamenti climatici**

**La componente prima del clima è la temperatura (insieme a umidità, piovosità ecc..) ricordando che è proprio il riscaldamento globale il problema mondiale che coinvolge tutti i continenti e che detta anche nei progetti PNRR le linee guida DNSH che stiamo prendendo in esame.**

**Nel caso in questione basta consultare i dati del quadro “Performance ambientali” per trovare la risposta alla domanda sopra citata: “Ci si attende che la misura conduca a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro?”**

**E la risposta è: “La misura conduce ad un peggioramento degli effetti negativi quanto a innalzamento della temperatura, umidità ecc..” (nota per memoria - dati per vie?)**

### **3. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine**

Motivazione indicata nella scheda di progetto

*L'impatto prevedibile è nullo o del tutto trascurabile sull'obiettivo ambientale connesso agli effetti diretti e agli effetti indiretti primari prodotti dalla misura nel periodo della sua attuazione o dall'intervento nel corso del suo ciclo di vita e in quanto tale da considerarsi conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo*

Precisazioni EU e Presidenza del Consiglio italiana

- > **Un'attività economica non deve essere dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini)** e determinare il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico.

(Italia Domani, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Il principio DNSH (Do No Significant Harm) nel PNRR, <https://www.italiadomani.gov.it/Interventi/dnsh.html>)

Nell'ipotesi che sia apposto "SI" nella scheda di valutazione, intendendo quindi la necessità di un'analisi più approfondita per dimostrare la conformità al principio DNSH per l'obiettivo "Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine", il documento "Orientamenti tecnici 2021/C 58/01", pone la seguente domanda come guida per una risposta documentata e soddisfacente per il DNSH:

- > Ci si attende che la misura nuoccia:
  - (i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee;
  - (ii) al buono stato ecologico delle acque marine?

(EU - Orientamenti tecnici 2021/C 58/01, Allegato I, Lista di controllo DNSH, parte 2)

### Considerazioni

Tema da analizzare

#### 4. Economia circolare, compresa la prevenzione il riciclaggio dei rifiuti

Motivazione indicata nella scheda di progetto

*L'impatto prevedibile è nullo o del tutto trascurabile sull'obiettivo ambientale connesso agli effetti diretti e agli effetti indiretti primari prodotti dalla misura nel periodo della sua attuazione o dall'intervento nel corso del suo ciclo di vita e in quanto tale da considerarsi conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo*

Precisazioni EU e Presidenza del Consiglio italiana

- > Un'attività economica non deve portare a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine.

(Italia Domani, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Il principio DNSH (Do No Significant Harm) nel PNRR, <https://www.italiadomani.gov.it/Interventi/dnsh.html>)

### Considerazioni

Tema non inerente al progetto

#### 5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo

Motivazione indicata nella scheda di progetto

*L'intervento "contribuisce in modo sostanziale" a un obiettivo ambientale, e in quanto tale da considerarsi conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo*

Precisazioni EU e Presidenza del Consiglio italiana

- > **Un'attività economica non deve determinare un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo.**

(Italia Domani, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Il principio DNSH (Do No Significant Harm) nel PNRR, <https://www.italiadomani.gov.it/Interventi/dnsh.html>)

Per l'eventuale motivazione "La misura «contribuisce in modo sostanziale» a un obiettivo ambientale, e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo", il regolamento 2020/852 dà tra l'altro queste indicazioni:

- > Si considera che un'attività economica dà un contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se contribuisce in modo sostanziale alla protezione dell'ambiente dall'inquinamento mediante:
  - a) la prevenzione o, qualora ciò non sia possibile, **la riduzione delle emissioni inquinanti** nell'aria, nell'acqua o nel suolo, diverse dai gas a effetto serra;

....

(EU - Regolamento 2020/852, istituzione quadro che favorisce investimenti sostenibili, art. 14)

Nell'ipotesi che sia apposto "SI" nella scheda di valutazione, intendendo quindi la



necessità di un'analisi più approfondita per dimostrare la conformità al principio DNSH per l'obiettivo "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo", il documento "Orientamenti tecnici 2021/C 58/01", pone la seguente domanda come guida per una risposta documentata e soddisfacente per il DNSH:

- > Ci si attende che la **misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo?**

(EU - Orientamenti tecnici 2021/C 58/01, Allegato I, Lista di controllo DNSH, parte 2)

### **Considerazioni**

La ratio dell'obiettivo è che l'intervento "non deve determinare un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo."

Riportiamo di seguito dal quadro "Performance ambientali" i dati di incremento degli agenti inquinanti, nel loro insieme, causato dal mancato trattenimento operato dalle alberature abbattute.

### **Rimozione elementi inquinanti**

(Ozono, diossido di azoto, anidride solforosa, polveri sottili PM 2,5)

La mancata rimozione degli inquinanti ammonta, per ogni anno:

- in v. S. Francesco a 8,7 kg, pari ad un mancato beneficio del ...% sul totale della via
- in v. Marsala a 3,6 kg., pari ad un mancato beneficio del ...% sul totale della via
- in v. Manzoni a 3,6 kg., pari ad un mancato beneficio del ...% sul totale della via
  
- per v. Giontella e v. S. Francesco a 8,7 kg., pari ad un mancato beneficio del ...% sul totale delle 2 vie
- per v. Marsala e v. Manzoni a 7,2 kg., pari ad un mancato beneficio del ...% sul totale delle 2 vie
- per tutti gli alberi abbattuti a 15,9 kg., pari ad un mancato beneficio del ...% sul totale

Includiamo in questo obiettivo anche altri benefici apportati dall'attività vegetativa delle piante, la cui riduzione sarebbe un danno per l'ambiente urbano: la produzione di ossigeno e l'intercettazione dell'acqua piovana.

### **Produzione di ossigeno**

Accanto al danno diretto arrecato dall'incremento dell'inquinamento, vi è la più nota produzione delle piante, l'ossigeno, che subirà una riduzione, annua:

- in v. S. Francesco di 883,0 kg., pari ad una perdita del ...% sul totale della via
- in v. Marsala di 368,0 kg., pari ad una perdita del ...% sul totale della via
- in v. Manzoni di 368,0 kg., pari ad una perdita del ...% sul totale della via
  
- per v. Giontella e v. S. Francesco di 883,0 kg., pari ad una perdita del ...% sul totale delle 2 vie
- per v. Marsala e v. Manzoni di 736,0 kg., pari ad una perdita del ...% sul totale delle 2 vie
- per tutti gli alberi abbattuti di 1,6 t., pari ad una perdita del ...% sul totale

### **Acqua piovana intercettata**

Le chiome delle piante, insieme a rami e fusto, svolgono la funzione di intercettazione e trattenimento delle acque meteoriche rallentandone il deflusso al suolo e quindi contribuendo alla riduzione del rischio alluvione nell'ambito urbano, dove le superfici risultano quasi sempre impermeabilizzate.

Nel nostro caso questi i dati annui stimati

- in v. S. Francesco 10,8. mc. pari ad una mancata intercettazione del ...% sul totale della via
- in v. Marsala 4,5 kg., pari ad una mancata intercettazione del ...% sul totale della via
- in v. Manzoni 4,5 kg., pari ad una mancata intercettazione del ...% sul totale della via
  
- per v. Giontella e v. S. Francesco 10,8 kg., pari ad una mancata intercettazione del ...% sul totale delle 2 vie



- per v. Marsala e v. Manzoni 9,0 kg., pari ad una mancata intercettazione del ...% sul totale delle 2 vie
- per tutti gli alberi abbattuti 19,8 kg., pari ad una mancata intercettazione del ...% sul totale

### **Risultato dell'analisi dell'obiettivo 5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo**

**In sintesi per questo obiettivo affermare che l'intervento “contribuisce in modo sostanziale a un obiettivo ambientale” è semplicemente falso perché, nelle misure indicate, l'abbattimento delle alberature causa un sensibile aumento dell'inquinamento atmosferico, una diminuzione cospicua della produzione di ossigeno ed elimina in modo sostanziale la funzione di intercettazione delle acque piovane**

#### **6. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi**

Motivazione indicata nella scheda di progetto

*L'intervento ha un coefficiente 100% di sostegno a un obiettivo legato ai cambiamenti climatici o all'ambiente, e in quanto tale da considerarsi conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo*

Precisazioni EU e Presidenza del Consiglio italiana

- > **Un'attività economica non deve essere dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie**, comprese quelle di interesse per l'Unione.  
(Italia Domani, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Il principio DNSH (Do No Significant Harm) nel PNRR, <https://www.italiadomani.gov.it/Interventi/dnsh.html>)

Nell'ipotesi che sia apposto “SI” nella scheda di valutazione, intendendo quindi la necessità di un'analisi più approfondita per dimostrare la conformità al principio DNSH per l'obiettivo “Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi”, il documento “Orientamenti tecnici 2021/C 58/01”, pone la seguente domanda come guida per una risposta documentata e soddisfacente per il DNSH:

> Ci si attende che la misura:

- (i) nuoccia in misura significativa alla buona condizione (\*) e alla resilienza degli ecosistemi; o
- (ii) **nuoccia allo stato di conservazione degli habitat e delle specie**, compresi quelli di interesse per l'Unione?

(\*) Ai sensi dell'articolo 2, punto 16, del regolamento Tassonomia, per «buona condizione» s'intende, in relazione a un ecosistema, il fatto che un ecosistema sia in buona condizione fisica, chimica e biologica o di buona qualità fisica, chimica e biologica, **in grado di autoriprodursi o di autorigenerarsi, nel quale la composizione delle specie, la struttura ecosistemica e le funzioni ecologiche non sono compromesse.**

(EU - Orientamenti tecnici 2021/C 58/01, Allegato I, Lista di controllo DNSH, parte 2)

#### **Considerazioni**

Se la ratio di questo obiettivo è facilmente comprensibile per le aree non urbanizzate, è sicuramente meno immediato in ambito urbano.

È un fatto però ormai universalmente riconosciuto la trasformazione e adattamento ad ambiente urbano delle abitudini delle specie faunistiche, fino al punto che oggi sono diventati di uso corrente termini come “foresta urbana”, “fauna urbana” e lo stesso termine habitat, che indica l'ambiente favorevole per riproduzione e conservazione, per alcune specie coincide proprio con le città per il connubio virtuoso realizzato tra spazio costruito, area vegetale e vita animale non domestica inclusa la microfauna.

Nel caso in esame sarà da analizzare nel dettaglio l'ambiente naturale creato dalle alberature dei viali per capire cosa comporterà, per le specie che lo popolano, la sua trasformazione.



Per esempio i pini rappresentano per molti uccelli un luogo sicuro di sosta o stanziale, per la distanza dal suolo, luogo percepito come pericoloso per le attività antropiche.

In questo senso è molto significativa la testimonianza della sig.ra Lucia Ricciarelli Chiappavento raccolta da Anna Mastrobuono e pubblicata nel nostro sito che racconta le sue osservazioni sulle abitudini dell'avifauna in relazione alle chiome dei pini antistanti la sua abitazione *Io mi chiamo Lucia Ricciarelli, abito a Bastia da generazioni. Lucia e gli alberi.* <https://progettobastia.it/2023/09/lucia/>

### **Risultato dell'analisi dell'obiettivo 6. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi**

**È del tutto palese l'incongruità di quanto affermato nella motivazione, secondo la quale l'intervento sosterebbe al 100% la "protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi": quali specie popolerebbero un habitat depauperato di una così significativo ambiente di biodiversità rappresentato da quantità, altezze e struttura dei pini abbattuti?**

**Qualsiasi sia l'esito delle analisi da condurre, nessun insetto, uccello, rettile o mammifero frequenterà mai più un ambiente che non c'è più, quindi è sicuro al 100% che l'intervento non proteggerà o ripristinerà nessuna biodiversità e nessun ecosistema, anche perché la prima violazione dell'obiettivo consiste proprio nell'eliminazione totale della specie tutelata *Pinus pinea***

### **Le conclusioni espresse nel documento di progetto**

Le conclusioni a cui giunge la "Relazione sul principio DNSH" del progetto che stiamo esaminando è la seguente: "Dalle analisi effettuate e dalle considerazioni emerse in definitiva si rileva la non sussistenza di potenziali danni significativi sugli obiettivi ambientali del principio DNSH."

### **Precisazioni dall'Atto d'obbligo con il Ministero degli Interni del 2021.**

Trascriviamo dal documento integralmente gli articoli 2,6 ed 8 fondamentali per poter esprimere le nostre conclusioni:

"Art. 2 - Termini di attuazione del progetto, milestone e target

1. Le attività, indicate nel progetto, dovranno essere avviate dal Soggetto attuatore - rigenerazione urbana - a partire dalla data di sottoscrizione e ricezione del presente atto al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.
2. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target), il Soggetto attuatore - rigenerazione urbana - si impegna a:
  - a. Stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 30 luglio 2023;
  - b. Pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024;
  - c. Terminare i lavori entro il 31 marzo 2026.

Conseguentemente tutte le attività/azioni poste in essere per la realizzazione del progetto dovranno essere terminate e completate entro le date sopra richiamate, ovvero nella diversa data eventualmente concordata tra le parti e indicata puntualmente nell'eventuale aggiornamento del presente atto.

### **Art. 6 - Variazioni del progetto**

1. Il Soggetto attuatore può proporre variazioni al progetto che dovranno essere accolte con autorizzazione scritta del Ministero dell'Interno
2. Il Ministero dell'Interno si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del progetto non autorizzate.
3. Il Ministero dell'Interno si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica al progetto che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano, previa consultazione con il Soggetto attuatore.
4. Le modifiche al progetto non comportano alcuna revisione del presente Atto."

### **ART. 8**

#### **Disimpegno delle risorse**

1. L'eventuale disimpegno delle risorse del Piano, previsto dall'articolo 24 del Reg. 2021/241 e dall'articolo 8 della legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29



luglio 2021, n. 108, comporta la riduzione o revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di finanziamento del 30 dicembre 2021.

## **Le nostre conclusioni**

**Dall'analisi che abbiamo condotto sulla relazione, traiamo il giudizio che il progetto è in contrasto con il principio DNSH obbligatoriamente richiesto dalla Commissione Europea e dall'Atto d'obbligo sottoscritto dal Sindaco Lungarotti con il Ministero degli Interni nel 2021, per poter accedere ai fondi del PNRR.**

**Il giudizio che l'intervento di "non arreca un danno significativo" all'ambiente è smentito, a causa dell'abbattimento dei pini:**

**A - quanto al primo obiettivo, "Mitigazione dei cambiamenti climatici", perché causa un incremento dell'effetto serra, a causa dell'eliminazione di una massa consistente di fonti di cattura e stoccaggio di CO2)**

**B - quanto al secondo obiettivo, "Adattamento ai cambiamenti climatici", perché la misura conduce a un peggioramento degli effetti negativi quanto a innalzamento della temperatura, umidità ecc..**

**C - quanto al quinto obiettivo, "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo", perché l'abbattimento delle alberature causa un sensibile aumento dell'inquinamento atmosferico, una diminuzione cospicua della produzione di ossigeno ed elimina in modo sostanziale la funzione di intercettazione delle acque piovane, causa del cosiddetto fenomeno di ruscellamento nel caso degli ormai frequenti nubifragi.**

**D - quanto al sesto obiettivo, "Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi", perché è del tutto palese che qualsiasi micro ecosistema si sia generato nell'ambiente costituito da pini e tigli, questo viene eliminato insieme a quella biodiversità rappresentata dai pini stessi, specie tutelata.**

**E – le nostre richieste di modifica del progetto, tendenti a scongiurare l'abbattimento di pini, sono compatibili con l'art. 6 dell'Atto d'obbligo che prevede al comma 4 "Le modifiche al progetto non comportano alcuna revisione del presente Atto"**

**F - né sono di ostacolo alla variazione del progetto i termini di attuazione del medesimo in quanto l'art. 2, comma 1 dell'Atto d'obbligo scandisce i seguenti tempi: "a. Stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 30 luglio 2023; b. Pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024; c. Terminare i lavori entro il 31 marzo 2026."**

**G – dovendosi interpretare come obiettivi del progetto (sottoposti al controllo intermedio e finale) non solo le opere in sé, ma anche gli obiettivi del DNSH, va da sé che il mancato rispetto di questi comporterebbe anche il disimpegno delle risorse come da art. 8 dell'Atto d'obbligo.**